

Seminario USCI – Terni 18 giugno 2015



URBES, ARCHIMEDE, Censimento permanente. I Comuni verso l'uso statistico degli archivi amministrativi e dei sistemi di integrazione delle fonti

La dimensione nazionale dell'agenda digitale: ANPR, ANNCSU, censimento permanente

Moira Benelli – [*benelli@anci.it*](mailto:benelli@anci.it)

ANCI - Ufficio servizi e tecnologie per lo sviluppo e l'innovazione urbana e statistica

L'Assemblea Nazionale Italiana: Governativa e Governance

L'agenda digitale nel contesto italiano 1/5

3

L'attuazione dell'Agenda Digitale a livello italiano

Art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012

Viene istituita una Cabina di Regia politico-istituzionale con i seguenti obiettivi:

- ❑ realizzare delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “smart communities” per soddisfare la domanda di servizi digitali in tema di mobilità, risparmio energetico, scuola, sicurezza, sanità, servizi sociali e cultura;
- ❑ valorizzare il patrimonio informativo pubblico per la creazione di servizi innovativi (open data);

L'agenda digitale nel contesto italiano 2/5

4

- ❑ potenziare l'eGov per favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
- ❑ promuovere l'adozione di architetture cloud computing;
- ❑ promuovere gli acquisti digitali e gli appalti pre-commerciali;
- ❑ favorire l'accesso ad internet da grandi spazi pubblici collettivi;
- ❑ investire in ICT per il sistema scolastico e universitario;
- ❑ consentire l'utilizzo della piattaforma di pagamenti messa a disposizione da DigitPA (AGID) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per far sì che i cittadini possano verificare le proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato;
- ❑ individuare tempi e modalità per l'effettuazione di pagamenti elettronici e per l'interazione tra sistemi e soggetti coinvolti.

L'agenda digitale nel contesto italiano 3/5

5

La cabina di regia istituisce una serie di tavoli tecnico-operativi che traducono gli obiettivi in documenti di indirizzo e di scenario in cui sviluppare azioni concrete.

Decreto Legge 179 del 18/10/2012 convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 c.d. Decreto «Crescita 2.0» - (Governo Monti)

Il provvedimento è lo strumento normativo con il quale vengono individuati la maggior parte degli interventi chiave per la realizzazione dell'Agenda Digitale, tra cui l'istituzione dell'ANPR e dell'ANNCSU e la realizzazione del censimento permanente con cadenza annuale.

L'agenda digitale nel contesto italiano 4/5

6

Decreto Legge 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “Decreto del Fare”)

- Con questo decreto, il Governo Letta istituisce una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, il cui Commissario, Francesco Caio, individua, tra gli interventi previsti per l'attuazione dell'Agenda, **3 priorità**, a tutt'oggi considerate tra i pilastri della strategia italiana:
 - l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
 - la Fatturazione Elettronica
 - Il Sistema Pubblico di Identità Digitale

L'agenda digitale nel contesto italiano 5/5

7

- » Con il Governo Renzi, viene soppressa l'Unità di Missione per l'attuazione dell'Agenda Digitale e i compiti di realizzazione della stessa vengono demandati al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che si avvale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA, ex Cnipa, ex AIPA)
- » Nella seduta del 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia per la banda ultralarga e la crescita digitale che individuano gli asset digitali su cui investirà il Paese.

La Crescita Digitale

2014-2015

Una strategia *dinamica* che punti alla *crescita digitale* di cittadini e imprese, anche utilizzando le leve pubbliche



9

Obiettivi

- ❑ *Obbligo switch off della PA*
 - ❑ **Centralizzazione** programmi e spesa
 - ❑ **Monitoraggio** del rispetto delle modalità e tempistiche previste
 - ❑ **Mezzo, non fine.** Interventi sulla piattaforma pubblica in quanto piattaforma abilitante su cui il policy maker può incidere direttamente, ma a favore di crescita digitale di cittadini e imprese.
- ❑ *Approccio architetture basate su logiche aperte, standards, interoperabilità e architetture flessibili, user-centered*
 - ❑ **Progressiva adozione di Modelli Cloud**
 - ❑ **Innalzamento dei livelli di affidabilità e sicurezza**
- ❑ *Trasparenza e condivisione dei dati pubblici (dati.gov.it)*
 - ❑ **Sviluppo delle e-skills di imprese e cittadini**

- ❑ **ITALIA LOGIN** La PA crea un'unica piattaforma, dove apre i suoi dati e offre i servizi a disposizione delle imprese e dei cittadini.
- ❑ Riprogettare i servizi centrati sull'utente. Un nuovo **design** per un nuovo sistema informativo pubblico.
- ❑ Ogni cittadino con la propria **identità digitale** ha tutte le informazioni e servizi che lo riguardano:
 - ha una “casa” su Internet
 - single sign on per tutti i servizi della PA
 - riceve avvisi e notifiche scadenze
 - effettua e riceve pagamenti

Il fulcro della strategia: nuovi modelli di Partnership Pubblico/Privato



11

La Piattaforma **Italia Login**

Italia Login è la casa del cittadino. Il sistema è pensato come una struttura aperta dove i vari attori della Pubblica Amministrazione contribuiscono per la propria area di competenza



Azioni Infrastrutturali Cross

12

- ❑ **Servizio Pubblico d'Identità Digitale (SPID)** per un accesso sicuro e protetto ai servizi digitali
- ❑ **Digital Security per la PA** per tutelare la privacy, l'integrità e la continuità dei servizi della PA
- ❑ **Centralizzazione e programmazione della spesa/investimenti** reingegnerizzazione e virtualizzazione dei servizi in logica Cloud con conseguente progressiva razionalizzazione datacenter
- ❑ **Sistema Pubblico di Connettività** linee guida, regole tecniche e infrastrutture per garantire la connettività e l'interoperabilità Wifi negli uffici pubblici e nelle scuole/ospedali, in sinergia con il piano nazionale banda ultralarga massimizzando la copertura a 100 mbps e garantendo almeno 30 mbps nelle aree più marginali

Piattaforme abilitanti



13

- ❑ **Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**
- ❑ **Sistema Pagamenti PA**
- ❑ **Open e Big data**
- ❑ **Turismo**
- ❑ **Agricoltura**
- ❑ **Processo civile telematico**
- ❑ **Sanità Elettronica**

Sviluppo sostenibile attraverso l'implementazione di tecnologie innovative, efficienti e “user friendly”.

La coalizione italiana per le occupazioni Digitali **per superare il divario tra la domanda e l'offerta di e-skills**

Target: imprese, lavoratori, dipendenti pubblici e cittadini

Un piano di investimenti pubblici fino a 12 miliardi € in 7 anni:

- 4,4 Miliardi (FESR/FEASR)
- 5 Miliardi (FSC)
- Altre risorse: Fondo Juncker, «Sblocca italia», economie SPC

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Normativa di riferimento

18

- Istituita dall'art. 2, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in fase iniziale in sostituzione dell'INA e dell'AIRE, a regime quale anagrafe unica che subentra alle anagrafi comunali, con 15 MEURO per il 2013 e 3 MEURO a partire dal 2014 per la sua realizzazione (al netto della spending review)
- La progettazione, l'implementazione e gestione dell'ANPR è affidata alla società SOGEI dalla Legge n. 228/2012 art. 1 comma 306
- Il DPCM attuativo che dà il via al progetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2013
- Il DPCM attuativo che ne definisce le modalità attuative e i tempi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2014

Normativa di riferimento: aggiornamenti

19

- Con l'articolo 24 comma 4ter della L. 11 agosto 2014 n° 114 di conversione del D.L. n° 90 del 24 giugno 2014 viene sancita la possibilità per il Comune di mantenere in locale un data base di servizio per lo svolgimento delle funzioni non gestite dall'ANPR
- Con l'articolo 24 quinquies della L. 11 agosto 2014 n° 114 di conversione del D.L. n° 90 del 24 giugno 2014 si modifica l'articolo 58 del CAD stabilendo che *«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e)»*

II DPCM attuativo



20

- Definisce tempi e modalità di subentro dell'ANPR alle APR nel loro valore di banca dati certificante il dato;
- Sancisce quali dati sono contenuti nell'ANPR (dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20,21,22 del DPR n. 223 del 30 maggio 1989 (Regolamento Anagrafico);
- Definisce le modalità di accesso e le misure di sicurezza che dovranno essere adottate;
- Definisce i servizi resi dall'ANPR ai Comuni, che mantengono la funzione di certificazione del dato, e alle altre Pubbliche Amministrazioni;
- Sancisce la possibilità per il cittadino di accedere ai propri dati direttamente dal sito ANPR attraverso l'Identità Digitale (SPID).

Progetti con cui si intreccia



21

- » DDU (Documento Digitale Unico)
- » SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale)
- » ANNCSU (Archivio Nazionale delle strade e dei Numeri civici)
- » Domicilio Digitale
- » Firma Digitale

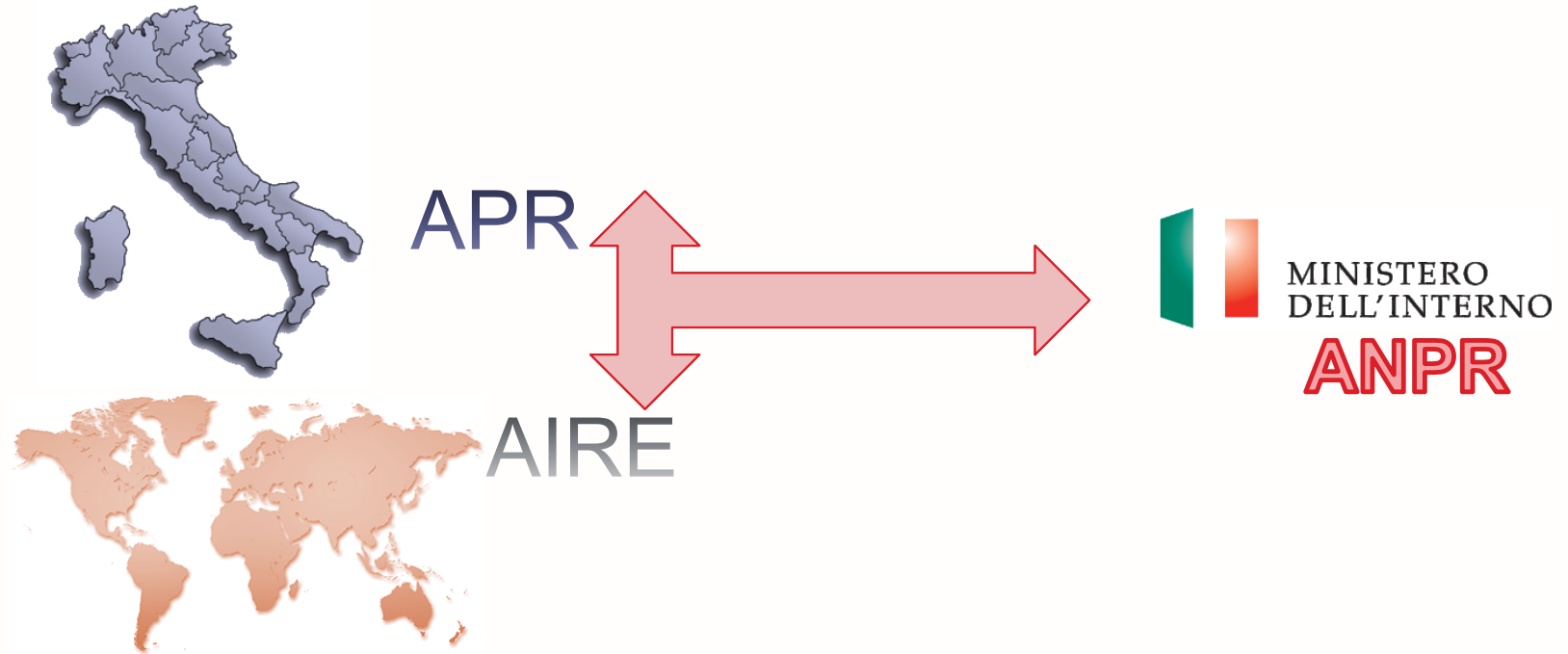
» Applicazioni Verticali nella PA

- > Sistemi Informativi Comunali (p.e. Tributi, Servizio elettorale)
- > Fatturazione
- > Censimento Continuo ISTAT
- > Notifiche giudiziarie
- > Anagrafi degli assistiti nella Sanità regionale
- > Registri di proprietà

» Fornitori di Servizi Pubblici (Utilities)

- > Fatturazione
- > Recupero crediti

Come cambia la gestione dell'Anagrafica dei Cittadini Italiani



Dalle APR all'ANPR: Iter Progettuale

Istituzione dell'ANPR:

L'ANPR viene popolata centralmente con i dati dell'INA e dell'AIRE.

I comuni aggiornano l'ANPR e notificano gli eventi anagrafici agli enti centrali per il tramite del SAIA.

Viene introdotto il nuovo sistema di sicurezza in sostituzione del backbone.



Transitorio:

Si dà avvio alla fase di sperimentazione dell'infrastruttura centrale propedeutica al subentro dell'ANPR alle APR.

Coesistenza di Comuni APR e Comuni ANPR.

L'anagrafe nazionale mette a disposizione dei comuni i servizi di Registrazione, Variazione, Cancellazione consultazione e certificazione dei propri dati anagrafici.



ANPR a regime:

I dati anagrafici certificati risiedono esclusivamente nell'anagrafe nazionale. E' l'ANPR la banca dati di riferimento delle informazioni anagrafiche certificate dei cittadini validate dai Comuni

ANPR: duplice modalità di interazione tra centro e periferia

Modalità Cloud

(principalmente utilizzata dai piccoli comuni)

I comuni accedono alla base dati per il tramite di servizi web resi disponibili dall'ANPR.

Cooperazione applicativa

I comuni, per accedere all'ANPR, dovranno sviluppare le componenti software necessarie ad invocare i servizi resi disponibili dall'ANPR stessa (web service).

I comuni si interfacceranno alla base dati centralizzata quindi per il tramite del loro gestionale.

ANPR a regime: i Servizi



L'azione dell'ANCI: accordo in Conferenza Unificata del 5/8/2014



26

- Il Comune può mantenere una base dati anagrafica locale per gestire tutte le funzioni non rientranti nei servizi offerti dall'ANPR;
- E' istituito un tavolo permanente di monitoraggio dell'attuazione dell'ANPR presso la Conferenza Stato-Città (Ministero dell'Interno, ANCI e AGID);
- Impegno del Ministero dell'Interno ad avviare una sperimentazione-assistita per quantificare l'effettivo impatto economico ed organizzativo sui Comuni per individuare le risorse necessarie a coprirne i costi;
- Impegno dell'ANCI ad ampliare la rosa di Comuni pilota;
- Avvio di un'interlocuzione con il mercato di settore, nell'ottica di contenere i costi della realizzazione attraverso soluzioni concordate a livello nazionale.
- Mantenimento della modalità di accesso via web all'ANPR, indispensabile per i piccoli Comuni.

26 Comuni: Anzola dell'Emilia, Arezzo, Avellino, Bagnacavallo, Barletta, Busca, Cesena, Cittanova, Faenza, Fiumicino, Lecco, Milano, Pisa, Potenza Picena, Prato, Roccabianca, Roma, Salerno, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Semproniano, Taormina, Teramo, Torino, Treia, Udine e Venezia.

Scelti in base a criteri: demografici, territoriali, di informatizzazione dell'ente e di copertura del mercato

A che punto siamo 1/2



28

- ❑ Riprogrammazione temporale del processo di realizzazione del progetto;
- ❑ Definizione e validazione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura centrale insieme ai Comuni pilota;
- ❑ Di conseguenza, definizione chiara del perimetro di funzioni anagrafiche gestibili tramite l'ANPR in base a quanto già sancito nel II DPCM attuativo;
- ❑ Programmazione di un percorso formativo e di assistenza tecnica per supportare i Comuni nel passaggio al nuovo modello di circolarità anagrafica.

A che punto siamo 2/2



29

- Definizione delle specifiche funzionali dei servizi di ANPR: 20 marzo approvate in linea di massima
- Temi ancora da approfondire:
 - ▣ Struttura del corpo dei messaggi dei Servizi per la gestione dei procedimenti amministrativi e delle istruttorie
 - Procedimento amministrativo e Istruttoria
 - Apertura Procedimento
 - Chiusura Procedimento- Innesco Istruttoria
 - ▣ Schede archiviate e dati anagrafici pregressi
 - ▣ Struttura standard dei messaggi di risposta
 - ▣ Comuni e stati esteri
 - ▣ Dati relativi alle liste elettorali e liste di leva

C
A
c
A

Comitato permanente e
Anno 2010 finale dei numeri
città e comuni -
A

Normativa di riferimento

31

- ❑ L'introduzione dello svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, è introdotto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.
- ❑ Il citato articolo 3, al comma 2, introduce altresì l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu).
- ❑ Sia i tempi di realizzazione del censimento che la disciplina dei contenuti, degli obblighi e delle modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali all'Anncsu, delle modalità di accesso all'archivio da parte dei soggetti autorizzati nonché i criteri di interoperabilità con gli altri db nazionali e regionali, sono rinviati ad un DPCM, che è in fase di approvazione.

Stato dell'Arte iter attuativo

32

Il DPCM attuativo è emanato:

- ❑ su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del **Ministro dell'economia e delle finanze;**
- ❑ sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- ❑ sentito l'Istituto Nazionale di Statistica;
- ❑ sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; **(incontro informale)**
- ❑ acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

Sono in corso le indagini pilota e le sperimentazioni necessarie all'introduzione del censimento permanente (entro il 31 dicembre 2017) con un campione rappresentativo di Comuni

Modalità di svolgimento del censimento permanente



33

Per lo svolgimento del censimento permanente l'Istat utilizza metodi statistici che integrano i dati amministrativi provenienti da fonti diverse relativi a individui, famiglie, abitazioni ed edifici con i risultati di indagini campionarie, volte a valutare gli errori di copertura dell'anagrafe e a soddisfare le esigenze informative statistiche, nell'osservanza dei criteri tecnici previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

L'Istat detta disposizioni specifiche agli organismi di rilevazione per la disciplina delle operazioni di sperimentazione del censimento permanente attraverso atti di pianificazione tecnico-organizzativa

Attività funzionali al censimento permanente



34

- ❑ Per le esigenze connesse al censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di competenza, **con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di stato civile.**
- ❑ L'Istat definisce tempi e modalità operative per l'aggiornamento dei piani topografici ed ecografici, tramite istruzioni tecniche e convalida la conformità degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato in queste.
- ❑ Con riferimento e nell'ambito della formazione del piano ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonché un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall'Istat e volte a rendere massima l'identificabilità dell'area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.

Dalla data di attivazione, l'ANNCSU costituisce il **referimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali** ed è aggiornato dai Comuni, tramite un funzionario responsabile designato dall'ente locale.

L'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu è realizzata dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate.

L'ANNCSU contiene:

- le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana;
- le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.

Il dettaglio delle variabili e delle loro definizioni è stabilito da una o più istruzioni tecniche adottate dall'Istat d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Conferimento dei dati in ANNCSU



37

I dati degli stradari e indirizzari comunali saranno conferiti all'Annctu secondo le seguenti modalità:

- ❑ l'Istat metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
- ❑ l'Agenzia delle entrate inserirà i dati di cui sopra nell'infrastruttura tecnologica dell'Annctu;
- ❑ i comuni provvederanno, ove necessario e secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat con istruzioni tecniche, a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Annctu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza.

Attivazione di ANNCSU



38

- Per ciascun comune, l'attivazione di ANNCSU avverrà a completamento delle attività di conferimento e la data di attivazione sarà pubblicata, sempre per ciascun Comune, sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle entrate.
- A far data dall'attivazione, ANNCSU recepirà le variazioni dello stradario ed indirizzario di ciascun comune, tramite i servizi resi disponibili dall'infrastruttura, e ne conserverà l'indicazione.

Obblighi dei Comuni su ANNCSU



39

- ❑ I comuni dovranno conferire i dati richiesti secondo le modalità stabilite nel DPCM e in base alle istruzioni tecniche che saranno emanate da ISTAT/AdE
- ❑ I comuni aggiorneranno le informazioni contenute nell'Annctu entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o più aree di circolazione, secondo le modalità stabilite dall'Istat con istruzioni tecniche.
- ❑ A decorrere dalla data di attivazione dell'Annctu il comune dovrà utilizzare nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Annctu.

Servizi resi ai Comuni dall'ANNCSU



40

Per la gestione dei dati di propria competenza, l'Anncsu renderà disponibili ai comuni i seguenti servizi:

- ❑ comunicazione e modifica del Responsabile;
- ❑ certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
- ❑ inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
- ❑ verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat;
- ❑ consultazione puntuale e massiva dei propri dati;
- ❑ il servizio per l'interoperabilità tra l'Anncsu e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al d. lgs 7 marzo 2005, n. 82;

Accesso e servizi resi da ANNCSU ai soggetti autorizzati



41

- ❑ L'Anncsu garantirà l'erogazione dei servizi di interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.
- ❑ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali potranno accedere ai servizi di:
 - ❑ consultazione ed estrazione di dati;
 - ❑ verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti nell'Anncsu;
 - ❑ verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat.
- ❑ I soggetti diversi da quelli indicati potranno accedere al servizio di consultazione ed estrazione.

Specifiche tecniche servizi resi da ANNCSU



42

Le specifiche tecniche per la gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu, concernenti le modalità di accesso ai servizi erogati dall'Anncsu stesso, sono definite dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate, sentita l'Anci.

Urbanistica in evoluzione

DDL sulla Riorganizzazione della PA – AS1577

44

□ CAPO I - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1- (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, **nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona**, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità ~~e trasparenza di cittadini e imprese~~, **certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese** mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (*digital first*), **nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;**

DDL sulla Riorganizzazione della PA – AS1577

45

c) garantire, **in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea**, la disponibilità di connettività a banda larga e **ultralarga** e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico; **la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;**

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

DDL sulla Riorganizzazione della PA – AS1577

46

- f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
- g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
- h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
- i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;
- i-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;**

DDL sulla Riorganizzazione della PA – AS1577

47

i-bis) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".